




Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Misure minime per la detenzione di suini

Salvo diversa indicazione, le misure delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli (all. 1 OPAn).



Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

Disposizioni per la misurazione delle gabbie

Nel caso di un trogolo sopraelevato (almeno 15 cm dal suolo), la lunghezza deve essere misurata a partire dal punto più basso del trogolo; se il trogolo non è sopraelevato, occorre misurarla a partire dal bordo del trogolo situato dalla parte dell'animale.

Misure nella stabulazione in gruppo

- all. 1 tab. 3 righe 31-323 OPAn:

Categoria animale	kg	Suinetti svezzati ¹⁾		Suini ²⁾				Scrofe	Verri riproduttori
		fino a 15	15-25	25-60	60-85	85-110	110-160		
Superficie totale per animale ³⁾	m ²	0.20	0.35	0.60	0.75	0.90	1.65	2.5 ⁴⁾	6.0 ⁵⁾
di cui superficie di riposo per animale ^{6) 7) 8)}	m ²	0.15	0.25	0.40	0.50	0.60	0.95	–	3.0
- fino a 6 animali	m ²	–	–	–	–	–	–	1.2 ⁹⁾	–
- 7-20 animali	m ²	–	–	–	–	–	–	1.1 ⁹⁾	–
- oltre 20 animali	m ²	–	–	–	–	–	–	1.0 ⁹⁾	–

- 1) I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore della gabbia deve essere aperta (art. 51 OPAn).
- 2) Le suddette dimensioni valgono per i suini tenuti in gruppi, composti esclusivamente da esemplari della stessa età.
- 3) In caso di stabulazione con lettiera profonda, la superficie al suolo va aumentata di conseguenza.
- 4) Per gli impianti di stabulazione in gruppo esistenti al 1° settembre 2008 sono sufficienti 2 m² per capo.
- 5) Un lato del box deve essere misurare almeno 2 m.
- 6) Vi deve essere un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi (art. 47 cpv. 1 OPAn).
- 7) Se nei sistemi di detenzione destinati ai suinetti svezzati e ai suini da ingrasso la superficie di riposo è ridotta conformemente all'allegato 1 tabella 3 osservazione 8 OPAn le sue dimensioni devono consentire a tutti gli animali di un box di giacere contemporaneamente l'uno accanto all'altro (art. 25 cpv. 1 O animali da reddito e domestici).
- 8) Se nel sistema di detenzione con casse per il riposo la superficie di riposo all'interno di queste ultime non corrisponde ai requisiti minimi di cui all'allegato 1 tabella 3 numeri 32, 321–323 OPAn, è necessario che all'esterno delle casse per il riposo vi sia una superficie di riposo sufficiente per soddisfare detti requisiti (art. 25 cpv. 2 O animali da reddito e domestici).
- 9) Nelle superfici di riposo un lato deve misurare almeno 2 m.

Dimensioni delle poste di foraggiamento e dei box di foraggiamento e di riposo

I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto (art. 49 cpv. 1 OPAn).

Gabbie	Lunghezza, cm	Larghezza, cm
nei box di foraggiamento e di riposo ¹⁾	190 ²⁾	65 ²⁾
nelle poste di foraggiamento	160 ³⁾	45

- 1) In sistemi con box di foraggiamento e di riposo la larghezza minima delle corsie deve essere di 180 cm e misurata con le gabbie aperte (all. 1 tab. 3 riga 22 OPAn).
- 2) Un terzo al massimo delle gabbie per scrofe può presentare dimensioni ridotte a 60 cm x 180 cm. Se le gabbie nei box per il parto non sono regolabili in larghezza e in lunghezza, esse devono misurare 65 cm x 190 cm.
- 3) Misurata dal bordo posteriore del trogolo.

Dimensioni per la stabulazione individuale di scrofe in asciutta durante il periodo di monta

I suini non possono essere tenuti legati (art. 48 cpv. 2 OPAn).

Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta per un massimo di dieci giorni (art. 48 cpv. 4 OPAn).

Gabbie	Lunghezza ¹⁾ , cm	Larghezza, cm
per scrofe	190 ¹⁾	65 ¹⁾

- 1) Un terzo al massimo delle gabbie per scrofe può presentare dimensioni ridotte a 60 cm x 180 cm.

Dimensioni dei box parto

I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto (art. 50 cpv. 1 OPAn).


La fase di parto, durante la quale in singoli casi la scrofa può essere immobilizzata, corrisponde all'arco di tempo che inizia con le prime manifestazioni comportamentali legate alla costruzione del giaciglio e termina al più tardi alla fine del terzo giorno successivo al parto. Occorre registrare quali scrofe sono state immobilizzate e i motivi per cui ciò è avvenuto (art. 26 cpv. 1 O animali da reddito e domestici).

Per quanto riguarda le dimensioni dei box parto si applicano le seguenti disposizioni (all. 1 tab. 3 righe 4-6 OPAn):

Box parto	Installati prima del 1° luglio 1997	Installati tra il 1° luglio 1997 e il 1° settembre 2008 ¹⁾	Installati dopo il 1° settembre 2008 ¹⁾
Superficie di suolo, m ²	3.5	4.5	5.5
Settore di riposo, m ²	1.6	2.25 ²⁾	2.25 ²⁾

- 1) La larghezza minima dei box parto installati dopo il 31 ottobre 2005 deve essere di 150 cm. I box di dimensioni inferiori a 170 cm devono essere privi di installazioni nei 150 cm posteriori del box.
- 2) Nei box parto installati dopo il 31 ottobre 2005, nello spazio calpestabile dalla scrofa deve essere presente una superficie di riposo adiacente di almeno 1,2 m² con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm.

Esempi di box parto con un settore di riposo di almeno 1,2 m² nello spazio calpestabile dalla scrofa e un rettangolo minimo di 65 x 125 cm (colore scuro). Le parti ombreggiate chiare rappresentano le superfici accessibili alla scrofa con una parte perforata di massimo il 2 %; esse devono costituire una superficie continua e adiacente al "rettangolo minimo".



Gabbie	Lunghezza ¹⁾ , cm	Larghezza, cm
nei box parto	190 ¹⁾	65 ¹⁾

1) Un terzo al massimo delle gabbie per scrofe può presentare dimensioni ridotte a 60 cm x 180 cm. Se la larghezza e la lunghezza delle gabbie nei box parto non sono regolabili, esse devono presentare sempre dimensioni di 65 cm x 190 cm.

Larghezza della posta di foraggiamento e numero di poste di foraggiamento

Categoria animale	Suinetti svezzati		Suini				Scrofe / verri di oltre 110 kg
	fino a 15 kg	15-25 kg	25-60 kg	60-85 kg	85-110 kg	110-160 kg	
Larghezza del posto al trogolo per capo nella stabulazione in gruppo (cm) (all. 1 tab. 3 riga 11 OPAn)	12	18	27	30	33	36	45 ^{1) 2)}
Numero di poste nel caso di foraggiamento <i>ad libitum</i> (foraggio secco o liquido) (art. 23 cpv. 2 lett. a O animali da reddito e domestici)	1 per 5 capi						
Numero di poste nel caso di foraggiamento <i>ad libitum</i> : - distributori automatici di mangime liquido fino a tre poste ^{3) 4)} - distributori automatici per mangime liquido oltre tre poste e distributori automatici per mangime liquido tramite condotto ^{3) 4)} (art. 23 cpv. 2 lett. b e c dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)	1 per 12 capi 1 per 10 capi						
Per tutti gli altri sistemi di foraggiamento ⁴⁾ (art. 23 cpv. 2 lett. d dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici)	secondo le condizioni per l'autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie						

1) Per le poste di foraggiamento esistenti al 1° settembre 2008 sono sufficienti 40 cm.

2) Se si utilizzano divisori che sporgono nel box, dal 1° settembre 2008 nelle poste di foraggiamento di nuova realizzazione lo spazio libero nel punto più stretto deve essere di almeno 45 cm.

- 3) Per quanto riguarda i distributori automatici di mangime liquido tramite condotto, il numero di animali per ogni posta è stato fissato individualmente per ogni prodotto, nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione. Una panoramica al riguardo è contenuta nell'informativa tecnica Protezione degli animali n. 8.3 (x) costantemente aggiornata e disponibile sul sito internet dell' USAV (www.blv.ch) che per ogni prodotto indica il rapporto animali/posta di foraggiamento o il numero massimo di animali autorizzato per ogni sistema di foraggiamento.
- 4) Se viene interrotta l'erogazione di acqua ai distributori automatici di mangime liquido o ai distributori automatici di mangime liquido tramite condotto, il numero di animali per posta di foraggiamento corrisponde a quello fissato per i distributori automatici di mangime secco. (art. 23 cpv. 3 O animali da reddito e domestici). Una panoramica è consultabile anche nell'informativa dell'USAV citata nell'osservazione 3).

Dimensione dei box per verri riproduttori

I box per i verri riproduttori adulti hanno una superficie minima di 6 m² e una larghezza minima di 2 m (all. 1 tab. 3 riga 31 OPAn).

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

Art. 3 OPAn Detenzione adeguata degli animali

- 1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
- 2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.
- 3 L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.
- 4 Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

Art. 10 OPAn Requisiti minimi

- 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.
- 2 Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.
- 3 L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Art. 45 OPAn Foraggiamento

- 1 I suini devono avere sempre accesso all'acqua, eccetto se sono tenuti all'aperto e abbeverati più volte al giorno.
- 2 Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggiamento liquido.
- 3 Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un'elevata percentuale di fibre grezze.

Art. 48 OPAn Detenzione

- 1 I suini devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale.
- 2 I suini non possono essere tenuti legati.
- 3 I verri riproduttori e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.
- 4 Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.

Art. 49 OPAn Stabulazione in gruppo

- 1 I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto.
- 2 In caso di alimentazione razionata e utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.
- 3 Nei box di foraggiamento e di riposo le corsie devono essere abbastanza ampie affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.

Art. 50 OPAn Box parto

- 1 I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. In caso di aggressività verso i lattinzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto.

2 Alcuni giorni prima del parto il box deve essere provvisto a sufficienza di paglia lunga o di altro materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera sufficiente.

3 Il microclima del settore di riposo dei lattinzoli deve essere adeguato alle loro esigenze di calore.

Art. 51 OPAn Gabbie per suinetti

I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.

Allegato 1 Tabella 3 OPAn

Allegato 5 OPAn

Art. 23 O animali da reddito e domestici Foraggiamento

¹ Scrofe non allattanti, suini da rimonta e verri alimentati in modo razionato devono poter ingerire giornalmente almeno 200 grammi di fibre grezze per animale. L'alimento completo deve contenere almeno l'otto per cento di fibre grezze, salvo il caso in cui agli animali venga assicurata la possibilità di ingerire tale quantità tramite il materiale somministrato per soddisfare le loro esigenze comportamentali.

² In caso di alimentazione ad libitum è previsto il numero di poste di foraggiamento seguente:

- a. con distributori automatici di mangime secco: una posta per cinque animali;
- b. con distributori automatici di mangime liquido per un massimo di tre poste di foraggiamento: una posta per 12 animali;
- c. con distributori automatici di mangime liquido per più di tre poste di foraggiamento nonché con distributori automatici di mangime liquido tramite condotto: una posta per dieci animali;
- d. con tutti gli altri sistemi di foraggiamento: secondo le condizioni per l'autorizzazione di impianti di stabulazione fabbricati in serie.

³ Se viene interrotta l'erogazione di acqua ai distributori automatici di mangime liquido o ai distributori automatici di mangime liquido tramite condotto, il numero di animali per posta di foraggiamento corrisponde a quello fissato per i distributori automatici di mangime secco.

⁴ Tutti le sporgenze dei sistemi di foraggiamento, con cui gli animali entrano in contatto, come i bordi in lamiera degli apparecchi di mescolatura o di dosaggio, devono essere curvate o smussate in altro modo. I punti di saldatura non possono presentare asperità taglienti. Le sbavature prodotte dalla zincatura devono essere levigate.

⁵ La distanza tra gli elementi divisorii nel trogolo dei sistemi di foraggiamento deve offrire spazio sufficiente per il grugno degli animali. Sono considerati elementi divisorii nel trogolo le barre apposte nel trogolo non sporgenti dal bordo di quest'ultimo. Nel caso dei suinetti di peso non superiore a 25 kg la distanza minima deve essere di 15 cm e di 20 cm per i suini da ingrasso di peso superiore a 25 kg.

Art. 25 O animali da reddito e domestici Superfici di riposo

¹ Se nei sistemi di detenzione destinati ai suinetti svezzati e ai suini da ingrasso la superficie di riposo è ridotta conformemente all'allegato 1, tabella 3, osservazione 8 OPAn le sue dimensioni devono consentire a tutti gli animali di un box di giacere contemporaneamente l'uno accanto all'altro.

² Se nel sistema di detenzione con casse per il riposo la superficie di riposo all'interno di queste ultime non corrisponde ai requisiti minimi di cui all'allegato 1, tabella 3, numeri 32, 321-323 OPAn, è necessario che all'esterno delle casse per il riposo vi sia una superficie di riposo sufficiente per soddisfare detti requisiti.

Art. 26 O animali da reddito e domestici Box parto per suini

¹ La fase di parto, durante la quale in singoli casi la scrofa può essere immobilizzata, corrisponde all'arco di tempo che inizia con le prime manifestazioni comportamentali legate alla costruzione del giaciglio e termina al più tardi alla fine del terzo giorno successivo al parto. Occorre registrare quali scrofe sono state immobilizzate e i motivi per cui ciò è avvenuto.

² Per essere idoneo alla costruzione del giaciglio, un materiale deve potere essere trasportato dalla scrofa con il grugno. Sono inadatti alla costruzione del giaciglio i materiali come trucioli, segatura, pezzi di carta di giornale o paglia trinciata.

³ A partire dal 112° giorno di gravidanza fino e compreso il primo giorno dopo il parto, deve essere fornito quotidianamente materiale adatto per la costruzione del giaciglio. Al momento in cui il materiale viene sparso, esso deve essere presente in quantità tale da coprire interamente il pavimento del settore di riposo della scrofa.

⁴ Dal secondo giorno dopo il parto fino alla fine dell'allattamento il settore di riposo di scrofa e lattinzoli deve essere quotidianamente coperto con una lettiera di paglia lunga, paglia trinciata, canne o trucioli senza polvere

